

sviluppo ed alla riduzione della povertà. Senza questa clausola, invece, le cancellazioni accordate dal Club di Parigi servirebbero unicamente per ripagare altri creditori e non andrebbero ad esclusivo beneficio delle popolazioni dei paesi HIPC.

In questo senso, si sono già espresse in precedenza le azioni condotte a livello internazionale, su impulso dell'Italia, per indurre tutti i creditori a fare la loro parte e, se possibile, di più, in linea con quanto deciso dal nostro paese.

Quanto argomentato sopra conferma che l'assunzione di un vincolo esterno, quale può apparire in prima battuta il Club di Parigi, è invece estremamente importante per ottenere globalmente le migliori condizioni possibili a favore dei paesi debitori più poveri e maggiormente indebitati, per i quali l'esposizione nei confronti dell'Italia non rappresenta, naturalmente, il solo problema.

La posizione di avanguardia e di *leadership* internazionale assunta e svolta dall'Italia è dovuta proprio alla legge 209/2000, che ha aumentato la capacità negoziale del Governo e delle Amministrazioni coinvolte ed ha già permesso di ottenere risultati concreti, inducendo altri paesi creditori ad operare remissioni debitorie più avanzate rispetto a quanto riscontrato nel più recente passato.

Infine, è utile sottolineare che un eventuale processo di cancellazione perseguito per ipotesi (al momento questa possibilità è esclusa dalla legge 209/2000) autonomamente, al di fuori delle sedi internazionali (e quindi, in particolare, fuori dal Club di Parigi), non avrebbe alcuna ricaduta positiva né per l'Italia, che si vedrebbe formalmente esclusa da questo rilevante foro multilaterale e perderebbe ogni possibilità di influenzarne le decisioni, né per i paesi debitori, che perderebbero i benefici della nostra azione e non utilizzerebbero le risorse liberate dalla cancellazione per lo sviluppo e la riduzione della povertà, perché queste servirebbero unicamente per ripagare gli altri creditori.

4. Gli Accordi bilaterali di cancellazione

Tenendo conto, dal punto di vista temporale, che il Programma attuativo dell'Iniziativa HIPC rafforzata è stato approvato dal FMI e dalla Banca Mondiale a fine 1999, non può esservi dubbio che l'Italia stia dando piena e sollecita attuazione agli impegni internazionali tramite la legge 209/2000. Infatti, non appena entrato in vigore il già citato DM 185/2001, è stato possibile avviare le procedure giuridico-finanziarie indispensabili alla conclusione degli Accordi bilaterali di cancellazione debitoria applicativi delle Intese multilaterali firmate al Club di Parigi con i paesi HIPC che hanno sinora chiesto l'intervento dei creditori.

Nel frattempo il Ministero degli Affari Esteri ed Ministero dell'Economia e delle Finanze avevano già finalizzato il progetto di accordo quadro di cancellazione debitoria (Allegato 2) in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 209/2000 e nel regolamento attuativo, anche alla luce delle norme che regolano la stipula degli accordi internazionali.

Il Club di Parigi ha raggiunto sinora 24 Intese multilaterali con 18 Paesi (avendo sottoscritto due Intese con Burkina Faso, Mauritania e Tanzania) ai sensi dell'Iniziativa HIPC rafforzata. L'Italia ne ha sottoscritti 21 non vantando crediti nei confronti di Niger, Ruanda e Sao Tomé e Principe. Sono state inoltre firmate 4 Intese multilaterali con Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana e Sierra Leone, ai quali è stato concesso un trattamento del debito cd. *pre-HIPC*².

² - Il Club di Parigi concede ai Paesi che devono ancora raggiungere il "*decision point*" un trattamento anticipato che fornisce loro il respiro finanziario determinato dalle analisi di bilancia dei pagamenti effettuate dal FMI sino alla dichiarazione di eleggibilità all'Iniziativa HIPC rafforzata. Questi accordi sono stipulati ai cd. "termini di Napoli", che prevedono una cancellazione del 67 per cento ed il riscadenzamento della quota rimanente a lungo termine.

Dal 20 giugno 2001 il Governo italiano ha quindi potuto avviare le procedure negoziali per la definizione e la stipula degli accordi bilaterali di cancellazione debitoria applicativi delle Intese multilaterali al Club di Parigi con tutti i Paesi HIPC interessati.

Ad oggi sono stati firmati nove Accordi bilaterali HIPC, per un totale di circa 860 milioni di euro. A questo ammontare dovrebbe essere aggiunto l'effetto del riscadenzamento a tassi concessionali dei crediti di aiuto concesso a Sierra Leone, Etiopia e Ghana, che comporta in termini di valore attuale netto una riduzione equivalente ai "termini Napoli" (67 per cento). Il totale complessivo attualizzato, quindi, risulterebbe pari a circa 950 milioni di euro.

Nel complesso la quota italiana è stata pari in media al 19 per cento dei debiti dei paesi considerati nei confronti del Club di Parigi. All'interno di questo dato, va segnalato che l'Italia ha rappresentato il 78 per cento del debito dell'Uganda, il 28 per cento di quello dell'Etiopia e il 23 per cento di quello del Mozambico.

Dei nove accordi firmati, tre sono interinali (Guinea Conakry 22 ottobre 2001, Tanzania 10 gennaio 2002, Malawi 17 giugno 2002), ovvero riguardano il periodo tra il *decision point* ed il *completion point*, e tre finali (Uganda 17 aprile 2002, Bolivia 3 giugno 2002, Mozambico 11 giugno 2002). In aggiunta, sono stati firmati tre accordi bilaterali a condizioni *pre-HIPC* con la Sierra Leone (22 marzo 2002), l'Etiopia (5 giugno 2002) ed il Ghana (27 giugno 2002). In quest'ultimo caso, tuttavia, la tecnica utilizzata è stata quella del riscadenzamento a tassi concessionali, utilizzata prima dell'approvazione della legge 209/2000, che implica una riduzione in valore attuale netto dell'ammontare totale del debito trattato senza alcuna cancellazione diretta del capitale.

Inoltre, sono in corso di definizione sedici accordi bilaterali applicativi delle Intese raggiunte al Club di Parigi con quattordici paesi³. Dei sedici accordi, tre sono di

³ - Per due paesi (Burkina Faso e Mauritania) i negoziati in corso riguardano sia l'accordo interinale che quello definitivo.

cancellazione finale (Tanzania, Burkina Faso e Mauritania), dodici interinali (Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, Madagascar, Mali, Mauritania, Senegal e Sierra Leone) e uno a condizioni *pre-HIPC* (Costa d’Avorio) ma a termini Lione, che implica un livello di cancellazione dell’80 per cento. Tali accordi riguarderanno un ammontare complessivo di debiti di circa 450 milioni di euro, pari a circa l’8 per cento dei debiti complessivi dei paesi indicati nei confronti del Club di Parigi. In particolare, va segnalato che è imminente la firma degli accordi bilaterali di cancellazione interinale con Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali e Mauritania, e di cancellazione finale per quest’ultimo paese e per la Tanzania. Sono invece in avanzatissima fase di negoziazione gli accordi bilaterali di cancellazione interinale con Benin, Camerun, Ciad, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau e Senegal. Questo comporterà un’ulteriore cancellazione nei prossimi mesi di circa 340 milioni di euro, aggiuntiva rispetto ai milioni di euro indicati in precedenza.

E’ fondamentale sottolineare nuovamente che i primi effetti positivi legati alla cancellazione debitoria si avvertono a partire dal momento del raggiungimento del *decision point*, in quanto il paese beneficiario ottiene la cancellazione, benché del 90 per cento, dei pagamenti sul debito eleggibile dovuti fino al *completion point* (che segue, secondo le stime delle IFI, entro 12/24 mesi).

Invece, nel caso italiano, che può essere considerato uno dei pochissimi a livello mondiale, l’intero servizio del debito nei confronti del nostro paese viene azzerato sin dal *decision point*, rinviando la cancellazione totale di quanto ancora dovuto al *completion point*, alla fine cioè di quel periodo interinario nel corso del quale il paese debitore dimostra di aver avviato concretamente il Programma nazionale di Riduzione della Povertà.

Di seguito si espone la situazione per ogni paese con il quale sono stati firmati accordi bilaterali. Gli ulteriori dettagli tecnici e informativi sono contenuti nelle schede tecniche in allegato (Allegato 3).

4.1. Guinea Conakry

L'Accordo di cancellazione del debito estero della Guinea Conakry è stato il primo firmato dall'Italia nel quadro dell'Iniziativa HIPC rafforzata e prevede la cancellazione di 17.869.179,71 euro, di cui 13.073.589,35 euro in crediti commerciali e 4.795.590,36 euro in crediti di aiuto.

Trattandosi di un accordo di cancellazione interinale, questa prima cancellazione riguarda le scadenze debitorie che avrebbero dovuto essere onorate nel periodo fra il *decision point* e il *completion point*. Al raggiungimento di tale ultimo traguardo l'Italia cancellerà il 100 per cento dello stock del debito derivante da contratti e convenzioni finanziarie stipulati entro il 20 giugno 1999, pari a circa 54 milioni di euro, qualora il Paese dimostri di essere in regola con le condizionalità previste dalla normativa italiana.

L'Accordo con la Guinea è particolarmente significativo perché dovrebbe consentire di realizzare, secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 2, lettera b della Legge 209/2000, operazioni intergovernative di conversione debitoria (*debt swaps*) aperte ad Enti ed Organizzazioni che abbiano raccolto fondi (liberalità) per iniziative di cancellazioni debitorie. Sarà quindi possibile, grazie alla raccolta di fondi che il "Comitato Ecclesiale Italiano per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri" (oggi costituitosi nella "Fondazione Giustizia e Solidarietà") ha fatto nel corso dell'Anno Giubilare, realizzare una conversione debitoria fra l'Italia e la Guinea che consenta l'afflusso di risorse finanziarie aggiuntive a favore del paese africano, nel quadro della lotta alla povertà che esso sta conducendo ed in un'ottica di sviluppo autosostenibile (cfr. capitolo 7).

4.2. Tanzania

L'Accordo firmato il 10 gennaio 2002 riguarda complessivamente 50.486.483,54 euro, di cui 42.871.828,79 euro in crediti commerciali e 7.614.654,75 euro in crediti di aiuto,

sia *pre e post cut-off date*, in scadenza durante il periodo interinale. Va segnalato che, nel frattempo, il paese ha ottenuto dal Club di Parigi l'Intesa multilaterale di cancellazione finale (17 gennaio 2002) in seguito al raggiungimento del *completion point*. Di conseguenza il governo italiano sta per firmare l'accordo di cancellazione del 100 per cento dell'intero debito rimanente nei nostri confronti, per circa 190 milioni di euro.

4.3. Malawi

L'Accordo bilaterale di cancellazione interinale, firmato il 17 giugno 2002, riguarda 256.165,19 euro. Si tratta di un solo credito commerciale *post cut-off date* le cui scadenze ricadono tutte nel periodo interinale. L'Accordo cancella di conseguenza l'intero debito del Malawi nei confronti dell'Italia.

Si sottolinea il fatto che la natura del debito è tale da essere preso in considerazione grazie alle disposizioni della legge 209/2000, la quale consente di andare oltre quanto stabilito in sede multilaterale.

4.4. Uganda

L'Accordo bilaterale con l'Uganda, firmato il 17 aprile 2002, prevede la cancellazione di 142.788.109,19 euro, di cui 125.693.294,27 euro in crediti commerciali *pre cut-off date* e 17.094.814,92 in crediti d'aiuto *post cut-off date*. Tale accordo riveste per l'Italia un significato particolare poiché è il primo Accordo di cancellazione finale del debito estero di un paese HIPC dell'Africa sub-sahariana firmato dal governo. Il nostro paese è peraltro il primo creditore dell'Uganda con una quota di oltre il 78 per cento del debito cancellato dal Club di Parigi.

Con tale Accordo l'Italia ha applicato per la prima volta l'impegno di cancellare l'intero debito estero dei paesi HIPC nei nostri confronti originato sia da crediti commerciali

che di aiuto, sia esso ristrutturabile (*pre cut-off date*), sia esso, in linea di principio a livello multilaterale, non ristrutturabile (*post cut-off date*), andando ben oltre quanto stabilito dall'Iniziativa HIPC rafforzata (cancellazione del 90% ed oltre, ove necessario, del solo debito ristrutturabile).

4.5. Bolivia

L'Accordo bilaterale, firmato il 3 giugno 2002, ha permesso di cancellare 74.252.034,39 euro in crediti d'aiuto. Questo accordo è di particolare importanza per l'Italia perché, oltre ad essere il primo con un paese dell'America Latina, è uno dei più significativi esempi della portata della Legge 209 in tema di applicazione della politica italiana di cancellazione debitoria.

Il caso della Bolivia permette in effetti di constatare in concreto l'effettiva capacità del Governo italiano di andare oltre quanto previsto in sede internazionale: infatti, l'entità della cancellazione demandata all'Italia all'interno dell'Iniziativa sarebbe stata di soli 100.000 dollari, mentre grazie alla duttilità della normativa è stato possibile spingersi assai più in là nella cancellazione.

4.6. Mozambico

L'Accordo con il Mozambico, firmato in occasione del Vertice FAO l'11 giugno 2002, cancella il 100 per cento del debito estero mozambicano nei confronti dell'Italia, ivi compreso il debito originato da crediti d'aiuto *post cut-off date*, per un totale complessivo di 557.297.311,14 euro, pari al 12,7 per cento del totale dei crediti italiani nei confronti dei paesi HIPC, di cui 556.469.751,85 euro in crediti commerciali e 827.559,28 euro in crediti di aiuto. Il Mozambico rappresenta il secondo debitore assoluto nei nostri confronti.

4.7. Sierra Leone

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai "termini di Napoli", firmato il 22 marzo 2002, riguarda complessivamente 21.812.790,02 euro, di cui 5.530.056,34 euro cancellati. Si tratta unicamente di crediti commerciali in quanto il trattamento pre-HIPC prevede, per quanto riguarda i crediti d'aiuto, pari a 5.5 milioni di euro, un riscadenzamento in 40 anni di cui 16 di grazia (periodo in cui vengono pagati unicamente gli interessi e non il capitale).

4.8. Etiopia

L'Accordo bilaterale di cancellazione ai "termini di Napoli", firmato il 5 giugno 2002, riguarda complessivamente 19.428.862,84 euro, di cui 10.999.538,46 cancellati. Anche in questo caso si tratta unicamente di crediti commerciali per le stesse ragioni esposte nel paragrafo precedente. I crediti di aiuto riscadenzati ammontano a circa 115.5 milioni di euro.

4.9. Casi particolari di accordi bilaterali in via di definizione

A breve termine, come esposto in precedenza, saranno firmati ulteriori accordi bilaterali con Paesi HIPC che hanno superato il *decision point*, con risultati che forniscono un'ulteriore riprova dell'efficacia della L.209/2000. È il caso ad esempio del Senegal, che alla firma del bilaterale otterrà dall'Italia una cancellazione delle scadenze da pagare di circa 5,7 milioni di dollari americani mentre in base a quanto stabilito a livello multilaterale la quota sarebbe stata di soli 730.000 dollari.

Fra le 21 Intese multilaterali firmate al Club di Parigi sono inoltre comprese quelle concluse con Mali (*interim relief*) e Mauritania (*completion point*), nei cui confronti l'Italia vanta solo crediti cosiddetti *de minimis*, i quali non sono di norma ristrutturabili e dovrebbero essere rimborsati alle relative scadenze. L'Italia ha però in proposito

annunciato al Club di Parigi, nell'ottobre 2000, che avrebbe proceduto alla cancellazione integrale di questa categoria di debiti nei confronti di Paesi HIPC nello spirito dell'Iniziativa HIPC rafforzata e della legge 209/2000, segnalando quindi anche da un punto di vista simbolico la determinazione italiana ad affrontare con risolutezza, sfruttando tutti i canali disponibili, la questione dell'indebitamento dei paesi più poveri. L'esempio italiano, relativamente all'argomento trattato, è ormai seguito da tutti i paesi membri del Club di Parigi.

5. Il caso della cancellazione parziale dei crediti d'aiuto al Vietnam secondo l'art.5 della legge 209/2000

L'articolo 5 della legge 209/2000 prevede che, in caso di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, possano essere annullati, totalmente o parzialmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al paese o ai paesi colpiti da tali eventi, con la finalità di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte.

E' interessante segnalare, per quanto concerne l'applicabilità concreta di questa disposizione, la procedura di cancellazione debitoria in corso nei confronti del Vietnam.

Il paese è stato colpito, sul finire dell'anno 2000, da una catastrofe naturale e umanitaria, dovuta al verificarsi di uragani e inondazioni che hanno causato ingenti danni materiali. Questi eventi indussero le Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale Kofi Annan, a lanciare un appello alla comunità internazionale affinché fossero concessi aiuti finanziari. Tale appello venne raccolto dall'Italia unitamente ad altri governi occidentali.

In seguito ad una richiesta ufficiale da parte vietnamita, giunta dopo un incontro bilaterale svoltosi ad Hanoi nel dicembre 2000, l'Italia ha potuto avviare la procedure di cancellazione di circa 20 milioni di euro di debiti originati da crediti di aiuto, già erogati a fronte di progetti di cooperazione allo sviluppo compiutamente documentati. Si tratta, in particolare, del progetto 92.017, denominato "drenaggio di Hanoi", e del progetto n. 91.039, denominato "acquedotto di Ho Chi Min". Tramite i consueti canali diplomatici il Ministero degli Affari Esteri sta ultimando la fase negoziale, con l'ausilio tecnico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. La cancellazione del debito di un paese non HIPC: il caso della Repubblica Federale di Jugoslavia

La portata della legge 209/2000 non si limita ai paesi HIPC ma può essere applicata anche ai paesi che siano eleggibili, anche parzialmente, ai finanziamenti IDA ed il cui debito estero venga valutato come insostenibile da parte delle IFI. E' in questo ambito che è venuto a configurarsi il caso della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Il 28 dicembre 2001 il Club di Parigi ha infatti concesso al governo federale di Belgrado una ristrutturazione del debito ereditato dalla Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. I termini dell'accordo, strutturato per fasi, prevedono una cancellazione del 66 per cento del debito estero. Si tratta di un passo fondamentale verso il pieno reinserimento di Belgrado nella comunità finanziaria internazionale dopo il decennio d'isolamento subito in conseguenza dei conflitti esplosi nell'area balcanica nel corso del decennio scorso.

Il trattamento previsto dall'Intesa multilaterale può considerarsi generoso e rigoroso allo stesso tempo, perché prende in considerazione sia lo stato estremamente precario dell'economia jugoslava sia i grandi progressi in tema di riforme conseguiti dal nuovo governo, prevedendo un monitoraggio stringente per quanto riguarda gli obiettivi di politica economica prefissati.

La cancellazione per fasi di parte dello stock del debito così come disciplinata dall'Intesa potrà essere attuata dall'Italia proprio in conseguenza delle disposizioni della legge 209/2000. Il governo di Belgrado potrà, grazie alla riduzione dell'esposizione debitoria, procedere nel proprio slancio riformatore con più ampia disponibilità di risorse, consentendo di conseguenza una sostenibile stabilizzazione del quadro politico-sociale del paese così come fortemente auspicato dall'Italia.

Questo risultato è stato ottenuto anche per la determinata azione condotta dall'Italia durante il negoziato in seno al Club, come riconosciuto ufficialmente dal Governo di Belgrado, e rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'importanza di una piena ed attiva partecipazione in tale consesso. Sono evidenti i benefici geo-politici ed economico-finanziari di un accordo di tale portata: è infatti possibile contribuire in modo sensibile al consolidamento del processo di pacificazione e sviluppo in corso nella regione, con ricadute positive per l'intera area.

Per quanto riguarda la firma dell'accordo bilaterale applicativo dell'Intesa descritta, va segnalato che i negoziati sono in via di finalizzazione.

7. La verifica del rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2.

L'art. 1, comma 2, della legge 209/2000 dispone che le cancellazioni debitorie accordate dall'Italia devono essere subordinate alle seguenti condizioni: a) l'impegno del paese debitore al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; b) la rinuncia dello stesso paese alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; c) il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo sociale ed umano, con particolare riferimento alla riduzione della povertà.

A tal fine, il successivo art. 3, comma 3 prevede l'impegno, per il paese debitore, di presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

In attuazione di tali previsioni normative, il DM 185/2001 ha disposto (art. 3, comma 2, lettera b) che la stipula e l'efficacia degli accordi bilaterali con i paesi interessati sono subordinate alla verifica delle condizioni menzionate e alla presentazione e positiva valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della legge. In aggiunta, al successivo terzo comma, il decreto prevede che le condizioni menzionate si ritengono soddisfatte se il paese: a) non è destinatario di deliberazioni adottate da organizzazioni internazionali competenti di cui l'Italia è membro (in particolare ONU e UE) relative a gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ad attività in contrasto con il principio della rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie; b) ha adottato uno specifico programma di riduzione della povertà (*PRSP*) o un altro documento nazionale equivalente, contenente le priorità dello sviluppo economico e della lotta contro la povertà.

Infine, l'art. 4, primo comma, lettere c) e d) del DM 185/2001 dispone che gli accordi bilaterali definiscano le modalità del monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo stesso nonché la procedura per la sua sospensione; l'art. 5 definisce "uso illecito" il

mancato rispetto delle condizioni esposte, ne affida l'accertamento al Ministero degli Affari Esteri e definisce la procedura preliminare all'eventuale sospensione dell'accordo, prevedendo forme di consultazione con il Governo del paese beneficiario e l'acquisizione di ulteriori eventuali elementi di valutazione. In caso di esito negativo o di mancata risposta, entro sessanta giorni, da parte del paese beneficiario, la sospensione dell'accordo è disposta dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le previsioni normative esposte sono rese vincolanti per il paese beneficiario dagli accordi bilaterali in modo univoco per tutti i paesi interessati (per lo schema adottato dalle Amministrazioni interessate cfr. l'allegato 2), che specificano altresì le procedure e le Istituzioni di riferimento.

In particolare, l'articolo IV impegna il paese a rispettare le condizioni previste dalla legge 209/2000, nonché a non inserire nel bilancio dello Stato risorse per scopi militari in eccesso rispetto ai bisogni di sicurezza. In aggiunta, il secondo comma dispone che il paese deve presentare al nostro Ministero degli Affari Esteri entro tre mesi il progetto per l'utilizzo delle risorse liberate e che tale progetto deve essere approvato attraverso i canali diplomatici.

Il successivo articolo V elenca i sistemi di verifica delle condizioni fissate, facendo ricorso alle deliberazioni di ONU, UE e IFI, alla verifica della congruità delle spese militari e a rapporti periodici sull'utilizzo delle risorse.

Infine, l'articolo VI illustra le procedure per l'eventuale sospensione e denuncia degli accordi, prevedendo una possibile distinzione basata sull'appartenenza del paese all'accordo di *Cotonou* nonché la possibilità e le condizioni per la rimozione della sospensione.

In relazione agli accordi bilaterali già firmati ed entrati in vigore non si rilevano elementi da comunicare in relazione alle condizioni politiche previste dalla legge 209/2000 (rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie). Per quanto riguarda i progetti di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione sono finora pervenute al Ministero degli Affari Esteri le risposte dei seguenti paesi:

Guinea Conakry: la proposta, contenuta in una lettera del Ministro delle Finanze datata 11 luglio 2002, è pervenuta dopo vari solleciti e a distanza di circa 9 mesi dalla firma dell'accordo. Essa prevede l'utilizzo di 13.14 milioni di dollari per il finanziamento di azioni prioritarie per la ricostruzione di zone sinistrate, severamente colpite dagli attacchi dei ribelli, particolarmente nella Prefettura di Guéckedou (scuole primarie e secondarie, centri di salute, dispensari e maternità, adduzione di acqua potabile, costruzione di latrine, piste rurali). In aggiunta, 1.46 milioni di dollari costituiranno la contropartita del finanziamento, corrispondente a 6 milioni di euro, che sarà apportato dalla Fondazione Giustizia e Libertà (CEI) per progetti di lotta alla povertà nelle Prefetture di Kankan e Nzérékoré. Uno specifico accordo bilaterale, in via di definizione, regolerà le modalità di utilizzo di tali fondi.

Tanzania: la proposta, contenuta in una lettera del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale datata 10 luglio 2002, è pervenuta dopo sei mesi dalla firma. Essa prevede una lista di quattro progetti di riabilitazione stradale per un totale di 27.9 milioni di dollari, a fronte dei circa 43 cancellati. Tali progetti rientrano nel PRSP tanzano e sono in linea con il piano decennale di sviluppo delle infrastrutture stradali, elaborato sulla base del PRSP e avallato dai donatori.

Uganda: il Governo dell'Uganda ha ottemperato entro i tempi previsti dall'accordo bilaterale all'invio del progetto di utilizzo delle risorse liberate dalla cancellazione. La nota verbale del Governo ugandese illustra i settori di intervento (istruzione primaria, salute di base, approvvigionamento idrico rurale, strade rurali, servizi di divulgazione agricola) e conferma che le iniziative previste sono incluse nel *Poverty Eradication Action Plan*.

Al riguardo, sono in corso le necessarie valutazioni del Ministero degli Affari Esteri ai fini dell'approvazione prevista, per via diplomatica, dagli accordi bilaterali.